



REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Approvato con Delibera C.C. n. 53 del 10/12/2015

TITOLO I - OGGETTO

Art.1 - Oggetto

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art.2 - Finalità del Sistema

Art.3 - Elementi costitutivi del Sistema

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art.4 - Programmazione, Sviluppo e regolazione del Sistema

Art.5 - Forme di gestione dei servizi

Art.6 - Sviluppo del sistema locale dei servizi

Art.7 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati

Art.8 – Convenzioni

Art.9 – Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico zonale

Art.10 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunale

Art.11 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

TITOLO IV - IMMAGINE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art.12 - Immagine dei servizi e facilità di accesso

Art.13 - Carta dei Servizi

Art.14 - Partecipazione delle Famiglie

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

art.15 - Bandi pubblici e domande di iscrizione

art.16 - Graduatorie di accesso

art.17 - Frequenza

art.18 - Rette

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art.19 - Il Progetto Pedagogico e il progetto educativo

Art.20 - Organizzazione del lavoro nei servizi

Art.21 - Formazione permanente

Art.22 - Servizio di refezione

Art.23 - Raccordo con i presidi Socio-Sanitari Pubblici

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art.24- Autorizzazione al funzionamento

Art.25 - Accreditalento
Art.26 - Vigilanza

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art.27 - Norma finale

TITOLO I

OGGETTO

ART.1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Borgo San Lorenzo, nel quadro delle disposizioni di cui agli art.3, art.3bis, art.4 e art.4bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e di cui al DPGR 30 luglio 2013, n.41/R Regolamento di attuazione dell'articolo 4bis della L.R. 26.07.02.

TITOLO II

COMPONENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi.
3. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie del:
 - a) nido di infanzia
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
 - spazio gioco
 - centro per bambini e famiglie
 - servizio educativo in contesto domiciliare.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro di una attenzione aggiornata alla dinamica della domanda e dell'offerta e del

raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi.

2. Gli organismi della Conferenza zonale dell'educazione e dell'istruzione e il Coordinamento gestionale e pedagogico zonale elaborano e monitorano la programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia.

3. La Commissione multi-professionale istituita a livello di zona, mediante le procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.

ART.5 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone di:

- a) servizi a titolarità pubblica e gestione diretta;
- b) servizi a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;
- c) servizi a titolarità privata accreditati e convenzionati.

2. Il sistema privato dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone:

- a) servizi a titolarità privata autorizzati;
- b) servizi a titolarità privata autorizzati e accreditati.

Il Comune può attivare convenzioni con i servizi a titolarità privata che siano accreditati.

ART.6 – SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

1. Il Comune, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia. In questo quadro, decide, in particolare:

- a) la quota di servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
- b) il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati.

ART.7 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti determinati individua nella convenzione la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione dei servizi privati accreditati.

ART.8 – CONVENZIONI

1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali sulla base degli accordi definiti fra le parti stabiliscono:

- a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
- b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
- c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d. l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;

e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

ART. 9 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione costituisce, al proprio interno, un organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.

2. Tale organismo è presieduto da un referente individuato dai Comuni della zona. In esso trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione e le attività sono coordinate dalla segreteria tecnica della Conferenza zonale attraverso gli uffici dell'unione montana Comuni del Mugello.

3. Tale organismo, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, svolge le seguenti funzioni:

a) supporta la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;

b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi;

c) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi;

d) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

4. Più in particolare, il Coordinamento gestionale e pedagogico zonale – di concerto con i Responsabili comunali dei servizi e in raccordo con la commissione multi-professionale - provvede a definire annualmente e aggiornare periodicamente un programma di visite, sopralluoghi e controlli nei servizi della zona teso a:

a) vigilare sulla permanenza delle condizioni che hanno condotto alla loro autorizzazione o accreditamento;

b) verificare l'andamento dei programmi di miglioramento della qualità;

c) offrire spunti di consulenza a supporto sulle tematiche gestionali e pedagogiche.

ART. 10 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

1. Il Comune è titolare delle funzioni di coordinamento gestionale pedagogico dei servizi educativi attivi sul proprio territorio al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati e la loro qualificazione nell'ambito del sistema integrato.

2. Tali funzioni si realizzano con il concorso della struttura di Coordinamento zonale dei servizi educativi.

3. Il Comune realizza la raccolta della domanda, l'assegnazione dei posti e definisce il sistema tariffario per i servizi a titolarità pubblica e per i posti convenzionati nei servizi a titolarità privata.

4. Il Comune svolge le funzioni di vigilanza e monitoraggio su tutto il sistema integrato dei servizi educativi, anche con il contributo della Commissione multi-professionale istituita a livello di zona.

5. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 4, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:

a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;

b) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;

- c) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie;
- d) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- e) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale per tutti gli ambiti di competenza;
- f) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

ART. 11 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEI SERVIZI

1. I soggetti gestori pubblici o privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale e realizzano le seguenti attività:

- a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
- b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
- c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- d) aggiornamento e formazione del personale;
- e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia.

TITOLO IV

IMMAGINE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.12 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi al fine di:

- a) favorire l'accesso ai servizi;
- b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

ART.13 – CARTA DEI SERVIZI

1. Tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:

- a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
- b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
- c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
- d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
- e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

ART.14 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia sono garantite adeguate forme di partecipazione delle famiglie, nonché sono istituiti appositi organismi di partecipazione.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.15 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Comune promuove forme di pubblicità dei servizi educativi e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi attivi sul territorio.
2. Il Comune informa i potenziali utenti dell'offerta del sistema integrato dei servizi educativi del proprio territorio, descrivendo le tipologie di servizi, il loro funzionamento e i criteri selettivi per l'accesso.
3. Il Comune per i servizi di cui è titolare e per i servizi o posti convenzionati nei servizi a titolarità privata provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo annuale di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
4. Le domande di iscrizione vanno formalizzate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto titolare, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

ART.16 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, è predisposta, garantendo la trasparenza della procedura, un apposita graduatoria di accesso. A tale scopo, è definita una tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:
 - a. portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
 - b. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici.
3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
4. I bambini già frequentanti un servizio nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.

ART.17 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di ambientamento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Il progetto educativo dei servizi educativi per l'infanzia si fonda, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita

del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.

ART.18 – RETTE

1. Il Comune stabilisce annualmente la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
2. Con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero protetti da convenzionamento fra Comune e strutture private accreditate, il Comune determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia, e tenendo conto dei criteri di accesso agevolato indicati dalla zona.
3. Le modalità e i termini di pagamento delle quote di compartecipazione sono stabilite annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe.
4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.19 – IL PROGETTO PEDAGOGICO E IL PROGETTO EDUCATIVO

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
 - a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
 - b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
 - c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
 - d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

ART.20 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il gruppo degli operatori
3. Il gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

4. Uno degli educatori presenti nel gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente.
5. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

ART.21 – FORMAZIONE PERMANENTE

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente anche usufruendo dell'offerta zonale, la frequenza dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

ART.22 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente, la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

ART.23 – RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- a) attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- b) elaborazione e controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
- c) progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
- d) attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.24 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia, comunque denominati, disciplinati dal presente Regolamento e operanti sul territorio comunale.
2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della L.r. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.
3. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

4. La Conferenza zonale dell'educazione e dell'istruzione, sulla base di una proposta elaborata dal Coordinamento gestionale e pedagogico zonale, approva un apposito Regolamento per **l'autorizzazione al funzionamento** dei servizi educativi, che esplicita i requisiti e il procedimento e al quale si devono riferire i soggetti titolari che facciano richiesta di autorizzazione al funzionamento per un servizio educativo per la prima infanzia.

ART.25 – ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accREDITAMENTO tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente Regolamento.

2. Per i servizi a titolarità di soggetti privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico.

3. Per i servizi a titolarità pubblica il rispetto dei requisiti dell'accREDITAMENTO è condizione per il funzionamento.

4. La Conferenza zonale dell'educazione e dell'istruzione, sulla base di una proposta elaborata dal Coordinamento gestionale e pedagogico zonale, approva un apposito Regolamento per **l'accREDITAMENTO** dei servizi educativi, che esplicita i requisiti e il procedimento e al quale si devono riferire i soggetti titolari che facciano richiesta di accREDITAMENTO per un servizio educativo per la prima infanzia.

ART.26 – VIGILANZA

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio.

2. L'azione di vigilanza si realizza con il supporto della Commissione multi-professionale istituita a livello di zona che sostiene i Comuni nelle funzioni di monitoraggio dei servizi per il miglioramento continuo della qualità.

3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.

4. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

5. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART.27 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 28- ABROGAZIONI ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

2. Contestualmente viene abrogato il Regolamento vigente approvato con De. C.C. n. 76 del 9.9.2010.